

28168/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	Carbone	Primo	Presidente
Dott. Enrico	Papa		Presidente di sezione
Dott. Giovanni	Settimj		Consigliere
Dott. Antonio	Merone		Consigliere
Dott. Fabrizio	Forte		Consigliere
Dott. Aniello	Nappi		Consigliere
Dott. Saverio	Toffoli		Consigliere
Dott. Angelo	Spirito		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ippoliti Bernardo, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Sabazio 31, presso lo studio dell'avv. Luca Rubolino, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Paolo Carnevali;

- **ricorrente** -

contro

Comune di Cingoli, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappre-

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Oggetto

OPPOSIZIONE A
SANZIONE

R.G.N. 25093/05

Cron. 28168

Rep.

Ud. 18/11/2008

2008
1076

sentato e difeso giusta delega in atti dall'avv.
Maria Teresa Bonci;

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza n. 542/2005, depositata il 28/7/2005 dal giudice del Tribunale di Macerata.

OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione fiscale per il pagamento di contributi correlati all'esercizio di una cava.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2008 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;

La Corte,

osserva quanto segue.

Con atto notificato l' 11/10/2005, Ippoliti Bernardo ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe trascritta, chiedendone la cassazione con ogni conseguenziale statuizione.

Il Comune di Cingoli ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza del 18/11/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che con ricorso depositato il 16/12/2002, Ippoliti Bernardo ha proposto opposizione avverso la diffida-ingiunzione con la quale il Comune di Cingoli gli aveva intimato il pagamento di euro 7.230,40, asseritamente dovuti a titolo di adeguamento dei contributi previsti dalla convenzione a suo tempo stipulata.

Costituitosi il convenuto, il Tribunale di Macerata ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo e l'Ippoliti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del R.D. 14/4/1910, n. 639, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto la controversia da lui promossa rientrava sicuramente nella giurisdizione del giudice ordinario perché non aveva per oggetto l'uso del territorio, ma un'ingiunzione fiscale che, ove non opposta, avrebbe consentito l'inizio dell'esecuzione forzata.

Così riassunta la doglianza del ricorrente, osserva il Collegio che altre analoghe vertenze fra cavatori e Comune di Cingoli sono già venute all'esame di queste Sezioni Unite, che con sentenze nn. 18045 e

18046/2008 le hanno risolte nel senso della devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario, trattandosi di controversie che non traevano origine da atti o provvedimenti autoritativi in materia urbanistica, ma da una semplice richiesta di pagamento fondata sulla convenzione stipulata a latere dell'atto di autorizzazione all'esercizio della cava.

Il Collegio condivide e ribadisce la predetta affermazione, dichiarando perciò la giurisdizione del giudice ordinario sulla opposizione proposta dall'Ippoliti avverso l'ingiunzione inviatagli dal Comune di Cingoli.

In accoglimento del primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti al Tribunale di Macerata in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti al Tribunale di Macerata in diversa

composizione, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, il 18 novembre 2008


IL CONSIGLIERE EST



IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, **26 NOV. 2008**

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

